

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 111 II Legislatura

P R O P O S T A D I L E G G E

"Modifica art. 21 della legge regionale n. 15
del 3 marzo 1978"

Avv. Aurelio ANDRETTA


Le direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate e la legge n. 352 del 10 maggio 1976 hanno previsto, fra l'altro, la concessione di una indennità compensativa per gli imprenditori agricoli che operano nelle zone montane e svantaggiate comprese nell'elenco allegato al Regolamento CEE n. 75/273 del 1975.

I citati provvedimenti consentono la concessione dell'indennità anche alle produzioni olivicole e, per un massimo di ettari 0,50, alle coltivazioni di frumento e di meleti, pereti e pescheti specializzati.

Le leggi regionali n. 15 e n. 16 del 1978 di attuazione di tali direttive hanno, inopportuna ed in difformità dei provvedimenti adottati da tutte le altre Regioni, escluso gli oliveti e interamente le superfici investite a frumento e a colture specializzate di meleti, pescheti e pereti.

Numerosissime quanto modestissime aziende coltivatrici operanti nei Comuni montani caratterizzati da un pauroso fenomeno di spopolamento ancora in atto, perdono conseguentemente la possibilità di domandare ed ottenere un aiuto che spirito e lettera della normativa comunitaria e nazionale finalizzavano proprio al mantenimento di adeguati livelli di popolazione ed alla conservazione dell'ambiente naturale ed alla utilizzazione delle risorse di territori scarsamente suscettibili di sviluppo economico e sociale.

Ad evitare l'ulteriore scoraggiamento dell'attività agricola in tali territori e per incentivare la permanenza di un adeguato numero di operatori, si evidenzia, pertanto, la necessità di una modifica delle citate leggi regionali, come dalla proposta che segue.



ARTICOLO UNICO

L'art. 21 della legge regionale n. 15 del 3 marzo 1978 è così modificato:

"La misura delle indennità compensative è determinata secondo i criteri indicati nei seguenti commi".

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata - con la esclusione di boschi, pascoli, seminativi destinati alla produzione di foraggio e, limitatamente alla parte eccedente ettari 0,5, di superfici destinate a frumento od a colture specializzate di meleti, pereti e pescheti - la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari:	40 U.C.
da 9 a 15 ettari:	30 U.C.
da 16 a 25 ettari:	20 U.C.
da 26 a 35 ettari:	16 U.C.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni U.B.A. (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

per le prime 8 U.B.A.:	52 U.C.
da 9 a 15 U.B.A.:	45 U.C.
da 16 a 25 U.B.A.:	35 U.C.
da 26 a 35 U.B.A.:	20 U.C.

L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 52,5 u.c. per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda.

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.

Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi nel 1° e 2° scaglione.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso, anche quando l'azienda si dedichi alla coltivazione e all'allevamento, n. 1.700 U.C..

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 3^a Commissione Consiliare permanente il 10.4.79

